

In dirittura d'arrivo i nuovi regolamenti. Non aggiornarsi sarà illecito disciplinare

Professionisti tutti in classe per la formazione continua

Pagine a cura

DI **BENEDETTA PACELLI**

Oltre 25 mila eventi accreditati negli ultimi tre anni dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per la formazione continua dei propri iscritti, più di 60 ore di formazione e-learning garantite dai consulenti del lavoro nel biennio 2011-2012 e poi, ancora, 20 eventi in diretta streaming negli ultimi anni per i notai e 7 mila corsi di formazione accreditati dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei geologi. Certo non si può dire che la strada per la formazione continua dei professionisti sia priva di buone intenzioni, tra convegni di tradizionale maniera e incontri tecnici, tra tavole rotonde e formazione a distanza, nel carnet formativo degli iscritti ce n'è per tutti i gusti. Con quali risultati? Difficile dirlo fino ad ora. Se sono pochi gli ordini capaci di dar conto dei soggetti che hanno davvero partecipato agli eventi, ancor meno sono quelli che hanno sanzionato gli iscritti inadempienti. Del resto non è un mistero che fino ad ora tutto sia stato affidato per lo più alla buona volontà dei consigli nazionali, che con tempi e modi differenti, hanno cominciato a parlare di obbligo formativo aggiornando i rispettivi codici deontologici, senza però trasformare (salvo rari casi) la formazione da semplice facoltà a obbligo deontologico. Uno scenario destinato a cambiare definitivamente, almeno sulla carta grazie alla riforma delle professioni (dpr n. 137/2012) voluta dall'ex ministro della giustizia Paola Severino che ha previsto «l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale», stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare.

Le categorie economico-legali. Per commercialisti, avvocati e notai in realtà sulla formazione continua le scappatoie sarebbe finite da un pezzo, giacché l'obbligo è sancito nero su bianco negli ultimi codici deontologici o addirittura nel caso dei dottori commercialisti nel decreto legislativo sull'ordinamento professionale (dlgs n. 139/05). La categoria ha iniziato il primo triennio formativo già nel 2008 e in questi successivi tre anni, fanno sapere dal Consiglio nazionale, sono stati accreditati oltre 25 mila eventi. Ma sono gli ordini territoriali che, in virtù della loro autonomia, hanno potuto fino ad ora gestire la formazione. All'ordine di Roma fa sapere, per esempio, il presidente Ma-

Come cambia la formazione		
	PRIMA	DOPO
Agronomi e forestali	<i>Regolamento:</i> deliberato il 2/10/2009, obbligo in almeno 12 Cfp in tre anni, di cui 2 in ogni singolo anno formativo	<i>Regolamento:</i> in corso di pubblicazione sul bollettino del ministero della giustizia
Architetti	Nessun obbligo formativo	<i>Regolamento:</i> pubblicato nel bollettino del ministero (n. 17/13). <i>Entrata in vigore:</i> 1° gennaio 2014. <i>Principi fondamentali:</i> 60 crediti nel primo triennio, con un minimo di 10 cf ogni anno, dal 2017 poi 90. Sarà istituito il Curriculum Individuale della Formazione
Avvocati	<i>Regolamento:</i> deliberato il 13/7/07, obbligo formativo in 90 crediti di cui almeno 20 all'anno, poi portati a 75	<i>Regolamento:</i> in corso di emanazione
Consulenti del lavoro	<i>Regolamento:</i> approvato il 24/7/09, obbligo in 50 crediti, di cui almeno 16 annui	<i>Regolamento:</i> in via di approvazione <i>La novità:</i> le società esterne che erogano formazione dovranno essere accreditate dal Consiglio nazionale
Dottori commercialisti ed esperti contabili	<i>Regolamento:</i> in vigore dal gennaio 2008. 90 crediti nel triennio, di cui almeno 20 nel singolo anno	<i>Regolamento:</i> in via di definizione <i>La novità:</i> i crediti formativi acquisiti dai commercialisti in materia di revisione dei conti degli enti locali consentono di entrare automaticamente nell'elenco del ministero dell'interno
Geologi	Con delibera n. 143 del 2006 è stato introdotto nel codice deontologico il concetto etico di aggiornamento professionale. <i>Regolamento:</i> in vigore dal 2008, 50 crediti in tre anni	<i>Regolamento:</i> in corso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del ministero. <i>La novità:</i> gli enti esterni accreditati direttamente dal consiglio nazionale
Ingegneri	Nessun obbligo formativo	<i>Regolamento:</i> pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 15/7. <i>Entrata in vigore:</i> 1° gennaio 2014. <i>Principi fondamentali:</i> numero massimo di Cfp cumulabili è 120, ma al termine di ogni anno solare vengono detratti a ogni iscritto 30 Crediti dal totale posseduto (non si può comunque scendere sotto lo 0)
Notai	<i>Regolamento:</i> in vigore dal gennaio 2006, obbligo di acquisire 100 crediti in un biennio, con un minimo di 40 l'anno. Accredito dei corsi a cura del Consiglio nazionale attraverso la Fondazione italiana del notariato	Tutto rimane immutato
Periti industriali	<i>Regolamento:</i> in vigore da gennaio 2006, ma non costituiva illecito disciplinare	<i>Regolamento:</i> in corso di pubblicazione sul Bollettino del ministero della giustizia. <i>Entrata in vigore:</i> dal 1° gennaio 2014. <i>La novità:</i> 120 crediti su 5 anni, minimo 15 all'anno Sarà creato il Curriculum individuale della formazione

rio Civetta, «il budget della formazione per il 2013 ha previsto l'organizzazione di almeno 250 eventi formativi della durata minima di quattro ore ciascuno; alla fine di luglio 2013 secondo dati consuntivi si sono tenuti 122 eventi per il totale complessivo di circa 73.550 ore di formazione e la partecipazione di oltre 14.800 professionisti». Numeri di segno positivo anche dall'Ordine di Milano che ha messo a disposizione

un budget di 576.366,60 euro per la formazione nel 2012, finanziando così le oltre 350 mila ore formative, così come per quello di Napoli che nel primo triennio formativo (2008-10) ha predisposto 453 eventi formativi per un totale di oltre 7 mila ore dedicate agli eventi. Ha puntato, invece, molto sulla formazione a distanza il Consiglio dei consulenti del lavoro che solo nell'ultimo biennio ha organizzato oltre 60

ore di formazione e-learning e 30 organizzate tramite eventi televisivi in diretta che hanno fornito l'opportunità agli iscritti di seguire gli aggiornamenti direttamente dalle sedi dei consigli provinciali, con notevoli risparmi economici. I primi della classe, per così dire, restano ancora i notai non solo perché già dal 2006 hanno introdotto l'obbligo con un regolamento interno, ma anche perché sono gli unici ad

aver usato il pugno duro con chi non lo rispettava. Nei primi anni dell'entrata in vigore del regolamento sulla formazione continua, ha spiegato Domenico Cambareri, consigliere nazionale con delega alla deontologia, «i consigli notarili distrettuali hanno esercitato controlli molto stringenti sui notai tanto da arrivare a circa un centinaio di provvedimenti

continua a pag. 41

SEGUE DA PAG. 40

Sanzioni dai consigli di disciplina

disciplinari a carico dei professionisti non in regola». È la Fondazione italiana per il notariato (ente costituito dal Consiglio nazionale e Cassa del notariato) ad aver in mano il sistema formativo e dall'introduzione dell'obbligo ad aver accreditato circa 6 mila iniziative formative.

Le professioni tecniche. Obbligo o non obbligo anche le professioni tecniche a modo loro si sono confrontate sul tema della formazione continua. C'è chi come il Centro studi degli ingegneri, per esempio, si è soffermato nell'indagare su quanta sensibilità ci sia stata sul territorio sul tema, scoprendo che pur in assenza di obbligo gli ordini provinciali si sono da tempo prodigati nell'organizzazione di iniziative di formazione, incontro e di approfondimento. Nel 2011, dice il Centro studi di categoria, ogni ordine ha promosso mediamente 14 eventi ciascuno, in linea con quanto rilevato negli anni precedenti (13 eventi in media per ente nel 2009, 15 nel 2010). Gli 82 enti che hanno aderito al monitoraggio, infatti, hanno realizzato complessivamente 1.158 eventi formativi, per la stragrande maggioranza (95,3%) a opera di ordini provinciali mentre nel restante 4,7% l'organizzazione dell'evento è ad opera di una consulta o di una federazione. Bilancio della formazione anche per il Consiglio nazionale dei periti industriali che ha introdotto il sistema nel 2006, pur non inquadrando in uno specifico obbligo deontologico, sanzionabile dal punto di vista disciplinare. Ecco quindi che il sondaggio del Cnpi e finalizzato a orientare la stesura del futuro regolamento ha messo in luce alcuni dati: innanzitutto la soddisfazione degli iscritti per la formazione acquisita, tanto che il valore più alto è associato alla modalità di risposta «buona» (33,6%) e sono molto ridotte le valutazioni negative. In secondo luogo una predilezione per la formazione a distanza, meglio se si tratta di e-learning e quella di videoconferenza. Ma soprattutto oltre la metà di chi ha risposto sostiene che non meno del 70% dell'impegno formativo debba essere autonomamente definito. Su cosa bisogna formarsi? Per l'80% i corsi devono essere orientati all'aggiornamento normativo, legislativo e tecnologico e poi al mantenimento delle competenze già in possesso. Dati statistici del triennio 2008-2010 messi in fila anche dal consiglio dei geologi: su poco più di 11.550 geologi italiani che hanno l'obbligo di aggiornamento circa 8.000 (il 71%) hanno conseguito i 50 crediti previsti, 1700 (il 15%) un numero di crediti compresi tra 1 e 49, mentre i restanti 1.500 circa non ha conseguito alcun credito.

Per molti è un balzello in più, per altri solo tempo perso, che oltretutto rappresenterà pure un aggravio economico. Fatto sta che dal prossimo anno la formazione professionale cambia pelle. Se, infatti, la riforma Severino ha previsto l'obbligo per il professionista di provvedere costantemente al suo aggiornamento, il mancato assolvimento comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, oltre che, indirettamente agli stessi interessi della committenza e, quindi, è soggetto a sanzioni. Che stavolta rischiano di essere pesanti visto che saranno i nuovi consigli di disciplina territoriali (doppiati dal Consiglio di disciplina nazionale per gli ordini che non abbiano già un Consiglio nazionale come giudice speciale) cioè quegli organi terzi rispetto agli ordini, a stabilirle.

I principi della riforma. La riforma ha previsto che i singoli consigli nazionali disciplinino le nuove regole con appositi regolamenti da emanare, previo parere favorevole del ministro della giustizia, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento in questione (il 15 agosto). Fatte salve le singole specificità, comunque, il provvedimento dovrà contenere alcuni principi trasversali a tutte le categorie: le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento e il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Tutto transiterà, però, dai consigli nazionali che dovranno autorizzare eventuali altri soggetti al di fuori degli ordini stessi e, in particolare eventuali società di formazione che dovranno farsi accredita-

re direttamente dai consigli nazionali che, successivamente, dovranno inviare al ministero della giustizia un parere motivato sia in caso di assenso che di diniego.

Le professioni tecniche. I veri neofiti per la formazione professionale continua sono gli architetti che assieme agli ingegneri sono stati tra i primi a tagliare il traguardo dell'approvazione ministeriale. Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento continuo obbligatorio del Consiglio nazionale degli architetti partirà dal 1° gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre 2016. In quest'arco di tempo gli architetti dovranno maturare 60 crediti formativi con un minimo di 10 ogni anno. Nelle modalità di erogazione dei corsi anche gli architetti, così come le altre categorie, hanno previsto diversi collegamenti a distan-



za e l'utilizzo di piattaforme e-learning. Nei successivi trienni di riferimento, i crediti da accumulare saranno 90, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui 4 dedicati a deontologia e compensi professionali. Centoventi crediti spalmati su cinque anni, di cui almeno 15 l'anno, è invece l'obbligo per i periti industriali che nel regolamento hanno creato non solo i presupposti per garantire una formazione alle stesse condizioni per tutti, ma soprattutto hanno puntato alla costituzione di un curriculum individuale targato e cucito a misura di iscritto e non necessariamente incasellato in una delle 26 specializzazioni che caratterizzano l'albo di categoria. Un sistema più articolato di crediti caratterizza, invece,

il regolamento approvato dal Consiglio nazionale degli ingegneri. La norma prevede un minimo di crediti formativi professionali richiesti (30) per svolgere la professione. In sostanza al momento dell'iscrizione si riceveranno 90 Cfp se l'iscrizione avviene entro due anni dall'abilitazione, 60 se ci si iscrive tra due e cinque anni e 30 se ci si iscrive dopo cinque anni. Ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero Cfp non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti.

Consulenti del lavoro e commercialisti. In via di approvazione invece il regolamento dell'Ordine dei consulenti del lavoro che hanno comunque sostanzialmente lasciato inalterato il testo in vigore già dal 2006. Il percorso formativo è biennale (inizialmente era triennale) e i crediti necessari da conseguire sono 50 e non possono essere conseguiti in un solo anno, ma almeno 16 debbono essere svolti ogni anno. Cambia solo il sistema di accreditamento dei corsi che, secondo quanto prevede la riforma, devono passare attraverso il vaglio del Consiglio nazionale e non più dei consigli provinciali.

Nessuna modifica, invece, al regolamento per la formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, salvo il riconoscimento automatico dal ministero dell'interno per i crediti acquisiti nella materia della revisione legale. In sostanza, tramite un Protocollo ad hoc tra ministero e Cn, tutti gli eventi formativi organizzati dagli ordini territoriali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali (comma 7-bis) validi ai fini dell'inserimento nell'elenco dei revisori degli enti locali, sono accreditati automaticamente in via telematica anche dal ministero dell'interno.

I sindacati chiedono più garanzie sulla qualità dei corsi

Su forma e sostanza della formativa continua non sono poche le polemiche per il passato e le questioni aperte per il futuro. Chi può fare formazione? Chi ne certifica la qualità? Fino ad ora, spiega per esempio Pierluigi Marchini, consigliere del collegio dei probiviri dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, «la domanda di attività formativa veniva inviata dagli enti (le associazioni, le commissioni degli ordini territoriali) al consiglio nazionale. Quest'ultimo, secondo uno schema predefinito assegnava crediti rispetto al rapporto delle ore e delle materie scelte. Il punto è che non si è mai entrati nel merito dell'iniziativa e non c'era un discernimento di natura qualitativa, in pratica nessuno analizzava la sostanza del corso. Il risultato è che sono state fatte iniziative formative profondamente differenti che però ricevevano lo stesso numero di crediti». E poi ancora, «se fino a ora anche le associazioni potevano proporre il corso, negli ultimi tempi questa cosa è stata resa impossibile». E, per il futuro, i giovani dottori confidano nel nuovo regolamento, giacché anche se la legge prevede un forte accentramento del Consiglio nazionale sulla materia formativa, tutto dipenderà dalla scelta della politica di categoria (il testo è pressoché im-

mutato per via del commissariamento del consiglio di categoria).

C'è, poi, chi confida nella recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha aperto la formazione anche ai soggetti privati. In sostanza i consigli nazionali dovranno garantire il rispetto della concorrenza, stando attenti a non ostacolare l'accesso a operatori esterni interessati a occuparsi dell'aggiornamento degli iscritti all'albo. La sentenza puntualizza anche che non si potranno prevedere riserve a favore esclusivo degli ordini territoriali e che i requisiti dei corsi dovranno essere identici per gli ordini o collegi e per gli altri soggetti (associazioni, istituti, fondazioni) autorizzati a organizzare i corsi di formazione.

Ma la polemica sta montando anche a casa di ingegneri e architetti. Se fino ad ora queste due categorie di formazione si sono interessate marginalmente, per il futuro le cose partono già in salita. E i sindacati sono già sul piede di guerra. Nonostante una competenza professionale che ha moltissimi punti di contatto, gli ingegneri non potranno partecipare agli eventi degli architetti e viceversa. I rispettivi regolamenti, infatti, non prevedono un mutuo riconoscimento dei crediti formativi fondamentali ai fini del rispetto dell'obbligo di aggiorna-

mento introdotto dalla riforma delle professioni. Non solo. Gli iscritti ai rispettivi albi potranno contare su un'offerta formativa erogata da pochi organismi. Ma i sindacati, a cominciare da Inasind, non ci stanno. E sono pronti a dare battaglia (anche legale) su questo come su altri temi fondamentali per la sopravvivenza delle due professioni in un momento così difficile per l'economia. Il presidente dell'Associazione, Salvo Garofalo, vorrebbe arrivare alla revisione dei regolamenti sulla formazione. «Su questo tema», ha spiegato Garofalo, «avevamo invitato i consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri a ragionare unitamente a noi e agli altri sindacati tecnici. Invece non si sono confrontati neppure fra di loro e hanno prodotto due regolamenti assolutamente diversi che non riconoscono reciprocità alle iniziative formative dell'uno e dell'altro. Ad dirittura, il Cni ha riservato di fatto la formazione agli ordini provinciali o alle multinazionali della formazione che debbono possedere requisiti tecnico-economici eccezionali. Ovviamente la partita non è finita ma come hanno detto i ministri i regolamenti sono ormai approvati e quindi le strade da seguire sono altre, come quella del giudice amministrativo».